



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
Prof. Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30/11/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente espone di aver fortuitamente rinvenuto, dopo l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, alcuni conteggi bancari dai quali risultava il proprio coinvolgimento in operazioni con l'intermediario resistente, a lei del tutto estranee. E di essersi subito posta in contatto con l'intermediario, formulando "formale impugnativa, contestazione e disconoscimento della veridicità formale e sostanziale, nonché della genuinità delle sottoscrizioni ..[a suo nome] su ogni eventuale documento" presso di lui esistente e in particolare su quelli concernenti il rilascio della garanzia fideiussoria e di quella pignorizia.

Tanto premesso, la ricorrente, dichiarandosi non soddisfatta del riscontro avuto in sede di reclamo, rinnova la richiesta di acquisizione dei documenti sopra indicati, anche se relativi al proprio coniuge; e chiede che sia fissato "un congruo termine" per l'esame e la compiuta analisi di quanto prodotto e la formulazione in forma specifica e circostanziata delle impugnative, delle contestazioni della veridicità formale e sostanziale dei documenti e del disconoscimento delle sottoscrizioni su di essi apposte a suo nome.

L'intermediario nelle controdeduzioni afferma di aver risposto alla ricorrente e consegnato ad essa copia dei documenti richiesti, e che il ritardo nella risposta è

imputabile alla circostanza che la ricorrente aveva instaurato rapporti con il precedente titolare della filiale, acquisita dall'intermediario solo dal 1° dicembre 2008. L'intermediario precisa inoltre che per ragioni di tutela della riservatezza non poteva comunque soddisfare le richieste di documentazione riguardante il solo coniuge della ricorrente.

In sede di replica alle controdeduzioni, la ricorrente ha contestato quanto affermato dall'intermediario, rilevando che non tutta la documentazione richiesta era stata prodotta e insisteva nel disconoscimento di tutte le firme apposte a suo nome sui moduli dell'intermediario, chiedendo al Collegio di *“trarre le giuste conclusioni da quanto precede”*.

L'intermediario con una memoria di controreplica, ha prodotto una serie di documenti (sintesi rapporto titoli, estratto conto mensile carta di credito) dichiarando di averne già inviata altra copia al domicilio della ricorrente. Ribadisce altresì che le linee di credito assistite da garanzia pignoratizia apparentemente sottoscritta dalla ricorrente risultavano estinte. Quindi, preso atto del disconoscimento delle firme da parte della ricorrente, si dichiara disponibile ad incaricare un perito per l'accertamento della loro autenticità. Ribadisce infine che il rapporto di conto corrente cointestato alla ricorrente e al coniuge rimaneva operativo, non essendo mai pervenuta richiesta congiunta di estinzione.

Chiede, in definitiva, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e comunica che, a tal fine, ha già provveduto a trasmettere alla ricorrente un assegno dell'importo di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese della presente procedura.

Diritto

La richiesta di verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte con il nome della ricorrente sui documenti prodotti dalla resistente va dichiarata inammissibile, sia perché formulata dopo il deposito delle controdeduzioni, e quindi tardivamente, sia (e soprattutto) perché tende ad un accertamento incompatibile con le caratteristiche della fase istruttoria delineata dalle disposizioni che regolano il presente procedimento.

Deve inoltre escludersi che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che non tutti i documenti richiesti sono stati prodotti, essendosi l'intermediario rifiutato, come ribadito con le controdeduzioni,

di produrre i documenti relativi a rapporti di cui la ricorrente non figura come intestataria o cointestataria.

Tale rifiuto, quanto meno nei termini generali in cui è stato espresso, è illegittimo.

La richiesta di produzione, stando a quanto risulta dagli atti, deve infatti ritenersi allo stato avanzata dalla ricorrente anche nella qualità di garante di obbligazioni assunte dal marito della ricorrente.

La costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica, a tutti gli effetti, come “cliente” dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata (*Disposizioni in tema di trasparenza*, Sez. I, § 3, alinea 2). E lo legittima pertanto ad ottenere, ai sensi dell’art. 119, comma 4 T.U.B., “copia della documentazione” relativa al rapporto instaurato con l’intermediario. Si è chiarito che tale diritto “prescinde dall’attualità del rapporto cui la documentazione richiesta si riferisce” (Cass. 12 maggio 2006, n. 11004) ed è diretto a conseguire, nei limiti del termine decennale, la documentazione di tutte le operazioni avvenute in un certo arco temporale, anche se non specificamente indicate (Cass. 27 settembre 2001, n. 12093).

Se poi la richiesta di documentazione è formulata, come nel caso di specie, dal garante, e cioè da un soggetto potenzialmente destinatario degli effetti dal rapporto garantito, sembra al Collegio che il suo oggetto possa legittimamente estendersi anche a tale ulteriore rapporto. Infatti, la garanzia è funzionalmente collegata all’obbligazione garantita e si pone, rispetto ad essa, in rapporto di stretta dipendenza e di “accessorietà”. In virtù di tale collegamento il garante è, in linea di principio, legittimato ad opporre al creditore eccezioni relative all’esistenza e alla validità dell’obbligazione garantita (arg. ex art. 1945 c.c.) e, in quanto tale, legittimato ad acquisire, ai sensi del citato art. 119, comma 4, TUB anche copia della documentazione relativa a tale rapporto.

Per la verità, l’art. 5 del contratto di fideiussione sembrerebbe escludere questa possibilità. Con tale clausola si stabilisce, infatti, che la banca, pur essendo tenuta a comunicare al fideiussore, se richiesta, l’entità *dell’esposizione complessiva* del debitore, può tuttavia fornire al medesimo, “ulteriori informazioni” concernenti l’esposizione stessa “solo con il consenso scritto del debitore principale”. Ma trattasi di clausola da ritenersi *vessatoria* ai sensi degli artt. 33 e 34, d.lgs, n. 206/05 e, come tale, priva di effetto nei confronti del fideiussore. Il diritto di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

opporre eccezioni relative all'obbligazione garantita è infatti attribuito al fideiussore nel suo esclusivo interesse e non può quindi ammettersi che il suo esercizio possa essere, sia pur solo in parte, condizionato dal comportamento di un soggetto diverso, anche se trattasi del debitore principale.

Deve, in conclusione, essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere in qualità di garante, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, copia dei documenti relativi ai rapporti garantiti, anche se non ad essa intestati.

Entro tali limiti il ricorso è da ritenersi meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE